

# REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 luglio 2014, n. 25

Modifiche al regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e trattamento dei dati personali.

(GU n.38 del 20-9-2014)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 29 luglio 2014)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 luglio 2014, n. 860

E m a n a

il seguente regolamento:

#### Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e' cosi' sostituito:

«2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dal direttore della struttura organizzativa che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente in originale.».

2. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e' cosi' sostituito:

«4. Con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, purché esecutivi ed efficaci, il diritto di accesso si esercita, anche durante il procedimento stesso, nei confronti della struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il diritto di accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale e' autorizzato dal Segretario generale.».

#### Art. 2

1. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, le parole «ripartizioni provinciali» sono sostituite dalle parole «strutture organizzative provinciali».

2. Nella lettera a) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, le parole «art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle parole «art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124».

#### Art. 3

1. Nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, le parole «il direttore della competente ripartizione» sono sostituite dalle parole «il direttore della competente struttura organizzativa».

#### Art. 4

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 10 (Responsabili del trattamento). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono responsabili del trattamento dei dati personali:

a) i dipartimenti, le ripartizioni o altra struttura organizzativa per legge definita equivalente almeno alla ripartizione per compiti e funzioni, in persona del direttore pro tempore;

b) nel caso in cui il direttore di cui alla lettera a) abbia

autorizzato un ufficio da esso dipendente ad istituire una propria sede di protocollo ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 novembre 2011, n. 38: l'ufficio, in persona del direttore pro tempore;

c) per le scuole: le persone designate dal titolare, oppure il dirigente scolastico pro tempore;

d) per gli enti strumentali: le persone designate dal titolare, oppure il direttore pro tempore.».

#### Art. 5

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 11 (Obblighi di sicurezza e vigilanza sul trattamento dei dati). - 1. In relazione al trattamento di dati personali effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati da parte delle strutture organizzative della Provincia, il responsabile del trattamento adotta e promuove i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi degli articoli da 33 a 36 nonche' del disciplinare tecnico di cui all'allegato B del decreto stesso.

2. Il direttore generale provvede alle comunicazioni periodiche al Garante per la protezione dei dati personali e alle relative misure di coordinamento e di aggiornamento poste a carico del titolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine egli e' sentito sui provvedimenti da adottarsi ai sensi del comma 1.

3. L'Organismo di valutazione vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

4. Il rilascio delle credenziali di autenticazione volte a consentire l'accesso alle banche dati pro-vinciali da parte di terzi e' subordinato alla verifica effettuata dal Direttore generale in ordine alla completezza, regolarita' e legittimita' delle richieste di accesso presentate, ferma restando l'osservanza delle misure minime di sicurezza di cui al comma 1.».

#### Art. 6

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 12 (Incaricati del trattamento e responsabili esterni). - 1. I responsabili del trattamento designano per iscritto i singoli funzionari incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'incarico sono indicati l'ambito del trattamento consentito e le norme da osservare, incluse quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi.

2. Ai soggetti esterni, designati dal titolare quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere trasmessi dati personali esclusi-vamente per il conseguimento delle finalita' oggetto dell'incarico e lo svolgimento delle funzioni conferite dalla Provincia.

3. I responsabili e gli incaricati esterni sono inseriti nell'apposita sezione del piano di sicurezza in essere.

4. E' responsabile del trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della «Rete civica» della Provincia l'ente o la societa' convenzionata per la gestione della rete stessa.».

#### Art. 7

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 14 (Trattamento con strumenti elettronici o comunque automatizzati). - 1. Nell'osservanza degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi degli articoli da 33 a 36 e del disciplinare tecnico di cui all'allegato B del decreto stesso, le strutture organizzative trattano i dati personali procedendo all'elaborazione ed all'archiviazione con strumenti elettronici o comunque automatizzati e possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali anche in via telematica, se e nei limiti in cui la comunicazione o la diffusione sono ammesse.».

#### Art. 8

1. Nel comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, le parole «dal direttore della ripartizione servizi centrali pro tempore» sono sostituite dalle parole «dal direttore generale».

#### Art. 9

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 luglio 2014

KOMPATSCHER